

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2056 del 20/04/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SAVIOLA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE GRANA PADANOE DERIVATI DEL LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), FRAZ. DESMONTATA, VIA EMILIA OVEST N. 618.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2085 del 20/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venti APRILE 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SAVIOLA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE GRANA PADANO E DERIVATI DEL LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), FRAZ. DESMONTATA, VIA EMILIA OVEST N. 618.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta SAVIOLA S.P.A., trasmessa ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota del 02/03/2017, prot. 6582MT (prot. Arpa di Piacenza del 02/03/2017 n. 2445), "produzione grana padano e derivati del latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Ditta ha dichiarato che sono originate rispettivamente:
 - da due caldaie impiegate per la produzione del vapore necessario alla cottura del latte ed al riscaldamento del magazzino di stagionatura (situate in apposita centrale termica), denominate E1 ed E2, entrambe alimentate a gasolio ed aventi potenza termica di 2.441 kW (2.099.260 kcal/h) e 2.093 kW (1.799.980 kcal/h);
 - due sfiati, identificati come E3 ed E8, per l'espulsione del vapore residuo;
 - da tre evacuatori (E4, E5 ed E6) a soffitto nella sala lavorazione, utilizzati per l'espulsione del vapore durante i cicli di cottura, che vengono considerati come emissioni diffuse;
 - da un gruppo elettrogeno di emergenza della potenza di 88 kW (E7), da una cisterna per lo stoccaggio del gasolio (E9) ed una idropulitrice per la pulizia dei locali (E10);
 - da una torre evaporativa;Relativamente ai camini E1 ed E2, viene precisato che *"...seppur i due impianti verranno utilizzati separatamente e se necessario contemporaneamente solo alla mattina, nella fascia oraria dalle 6:00 alle 9:00, cioè quando si ha il ciclo di cottura del latte, vi saranno degli avviamenti su tutto l'arco della giornata, per produrre il vapore necessario al riscaldamento del magazzino di stagionatura, operazione che avverrà con accensioni alternate e discontinue..."*;
- le acque reflue industriali (provenienti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali nonché dal ciclo di rigenerazione dell'addolcitore) vengono trattate con un impianto di depurazione biologico, avente potenzialità di progetto di 360 Kg BOD₅/giorno (pari a 6.000 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.);
- le acque reflue domestiche vengono trattate:

- in parte (provenienti dai servizi igienici degli uffici, spogliatoi e abitazione del custode) con n° 2 fosse Imhoff, un degrassatore e un convogliatore ad un impianto finale di fitodepurazione dimensionato per 9,5 A.E.;
- in parte (servizi igienici posti in adiacenza al locale caldaia) con una fossa Imhoff e convogliatore all'impianto di depurazione biologico;
- le acque reflue industriali e domestiche in uscita dal depuratore biologico e dall'impianto di fitodepurazione di cui sopra danno origine ad un unico scarico recapitante nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile Sforzesca (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico è, pertanto, classificato come "scarico di acque reflue industriali";
- il pozzetto di campionamento fiscale è individuato nel pozzetto indicato con la lettera A nella Tavola n° 2 dell'Aprile 2017;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 5/4/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché la planimetria aggiornata della rete fognaria (Tavola n° 2 dell'Aprile 2017) consegnata dal rappresentante della Ditta - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta SAVIOLA S.P.A., per l'attività di "produzione grana padano e derivati del latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta FORNASARI & SAVI S.A.S. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Mentovati n° 10;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **DITTA SAVIOLA S.P.A.** (C. FISC. 00460330202), avente sede legale in Comune di Bozzolo (MN), via Arini n° 42, per l'attività di "produzione grana padano e derivati del latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola – Fraz. Desmontata – Via Emilia Ovest n° 618. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile Sforzesca ;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA A GASOLIO PRODUZIONE VAPORE – POTENZA 2441 KW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	365 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E2 CALDAIA A GASOLIO PRODUZIONE VAPORE – POTENZA 2093 KW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	365 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E3 SFIATO VAPORE DA DOPPIFONDI

Durata massima giornaliera	5 h/g
Durata massima annua	365 gg/a
Altezza minima	3 m

EMISSIONI N. E4 – E5 – E6 – VENTOLE RICAMBIO ARIA SALA COTTURA

EMISSIONE N. E7 GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO – POTENZA 88 KW

Altezza minima	6 m
----------------	-----

EMISSIONE N. E8 SFIATO VAPORE DOPPIFONDI

Durata massima giornaliera	5 h/g
Durata massima annua	365 gg/a
Altezza minima	3 m

EMISSIONE N. E9 – SFIATO CISTERNA DI STOCCAGGIO GASOLIO 9,00 M3

EMISSIONE N. E10 IDROPULITRICE A GASOLIO – POTENZA 7,2 KW

Portata massima	100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	365 gg/anno
Altezza minima	6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

materiale particellare	130 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E11 – TORRE EVAPORATIVA

- a) Il combustibile utilizzato (gasolio) deve rispettare quanto disposto dall'allegato X parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - b) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E10, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione stante la limitata durata di funzionamento;
 - c) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
 - d) i camini di emissione **E1** ed **E2** devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e smi;
 - e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
 - metodo UNI 9969 o celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - f) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
 - g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, in particolare al punto 2.3;
 - h) i controlli che devono essere effettuati ad **E1 ed E2** a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - j) **entro il 30.6.2018** dovrà essere presentato al Comune ed ad Arpae di Piacenza uno studio di fattibilità per la conversione a metano degli impianti termici di cui alle emissioni E1 ed E2;
 - k) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **un mese** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - l) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **due mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - n) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile Sforzesca, il rispetto (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa), dei limiti previsti per lo scarico di acque reflue industriali, alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile Sforzesca, le seguenti prescrizioni:
 - a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di depurazione devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale deve essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;

- b) dovrà essere comunicato ad ARPAE:
- la data di messa in esercizio dell'impianto di depurazione e dell'attivazione dello scarico;
 - la fascia oraria di scarico dell'impianto di depurazione entro una settimana dalla messa in esercizio dell'impianto stesso; dovrà altresì essere preventivamente comunicata ad ARPA anche la variazione della stessa fascia oraria;
- c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti gli impianti di trattamento/depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dall'impianto di depurazione biologico e dalle fosse Imhoff, nonché dei grassi dal degrassatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie;
- e) per il corretto mantenimento delle funzioni evaporative dell'impianto di fitodepurazione, si deve provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- g) nel pozzetto di campionamento fiscale di cui al precedente punto 3., vengano effettuati con cadenza almeno semestrale autocontrolli analitici delle acque reflue industriali, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Cloruri, Azoto Ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Grassi e oli animali/vegetali, Tensioattivi totali;
- h) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda USL e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- dovrà essere acquisita la concessione di derivazione di acque sotterranee da parte di ARPAE-SAC;

6. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.